SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 1244)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (FORLANI)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici
(NICOLAZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1980

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 899, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali

Onorevoli Senatori. — Com'è noto, per effetto dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la competenza dello Stato in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali sarebbe stata delegata per legge alle Regioni interessate, a decorrere dal 1º gennaio 1980, qualora entro tale data non fosse intervenuta la legge di riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Tuttavia, prolungandosi l'iter parlamentare di detto provvedimento nonchè del disegno di legge sulla difesa del suolo, che, per il suo contenuto generale ed organico, riguarda la materia in esame, con legge 7 luglio 1980, n. 298 (di conversione del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152), è stata disposta la proroga del termine di cui all'articolo 89 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 dal 1º gennaio 1980 al 31 dicembre dello stesso anno.

Il citato decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, era stato preceduto dai decreti-legge 19 dicembre 1979, n. 654, e 29 febbraio 1980, n. 36, entrambi non convertiti in legge nei termini costituzionali.

Intanto, il disegno di legge concernente la ristrutturazione dell'Amministrazione, approvato dal Governo il 21 settembre 1979 e presentato alla Camera il 28 dicembre 1979 (atto Camera n. 1208), è tuttora all'esame delle competenti Commissioni, mentre il disegno di legge sulla difesa del suolo, approvato dal Governo il 13 febbraio 1980 e presentato al Senato il 17 marzo 1980 (atto Senato n. 811), è tuttora all'esame delle Commissioni riunite lavori pubblici e agricoltura; cosicchè appare certo che l'auspicata approvazione dei suddetti provvedimenti non potrà aversi prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1980.

Si ripresenta dunque nuovamente l'esigenza di differire ulteriormente il termine stesso.

Le ragioni a sostegno di una siffatta determinazione sono quelle già ampiamente illu-

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strate nel corso dei vari dibattiti parlamentari svoltisi sull'argomento.

Giova, tuttavia, sottolineare che una mancata proroga e la conseguente competenza delegata alle Regioni nella materia in esame avrebbe l'effetto di compromettere seriamente l'integrale realizzazione, mediante gli interventi già completamente definiti dalla Amministrazione, degli obiettivi previsti nel piano triennale, nonchè di smembrare irrimediabilmente la residua organizzazione del Ministero per soddisfare gli aspetti operativi imposti dalla delega di competenza.

Quest'ultima eventualità renderebbe praticamente impossibile l'intervento statale nel caso di danni da inondazione. D'altra parte questi aspetti del problema sono stati evidenziati in sede di esame parlamentare del disegno di legge sulla difesa del suolo, dove è emersa una significativa concordanza di opinioni sulla necessità di evitare, specie in questo momento, radicali mutamenti nel delicato settore della difesa idraulica.

Proprio nell'intento di evitare una brusca interruzione del vigente assetto istituzionale nella materia, la Commissione bilancio del Senato, in sede di esame dell'emananda legge finanziaria (che dispone nuovi stanziamenti a favore dello Stato e delle Regioni per l'esecuzione di opere idrauliche), ha approvato in data 12 dicembre 1980 un emendamento concernente la proroga della competenza statale, in attesa che il Parlamento, approvando il disegno di legge sulla difesa del suolo, definisca gli indicati rapporti di competenza nel quadro organico della tutela ambientale.

Tuttavia, l'approssimarsi del termine del 31 dicembre 1980 non consente di attendere oltre la definitiva approvazione del citato disegno di legge.

Il Governo, pertanto, ha ritenuto necessario approvare l'unito decreto-legge, con il quale, in attesa delle definitive determinazioni del legislatore in materia, si dispone l'ulteriore differimento del termine di cui all'articolo 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il decreto-legge viene ora presentato al Parlamento al fine della sua conversione in legge.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 899, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 899, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre il differimento del termine del 1º gennaio 1980 stabilito dall'articolo 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, prorogato con il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298, al 31 dicembre 1980 in pendenza dell'approvazione dei provvedimenti legislativi già predisposti per una riorganizzazione del settore della difesa idraulica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 19 dicembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1980 di cui alla legge 7 luglio 1980, n. 298, è differito al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — NICOLAZZI

Visto, il Guardasigilli: SARTI.